Storia di una IGP

La travagliata vicenda del salame felino

avv. Cristina La Corte

Il Salame Felino, dopo numerose vicissitudini nazionali e comunitarie è stato riconosciuto come IGP.
La storia di questa IGP è molto articolata e rappresenta indubbiamente un interessante caso giuridico che ha messo in luce diverse problematiche connesse al rapporto tra normativa nazionale e comunitaria.
Partiamo dalla fine. Con il Reg. CE 186/2013 l'indicazione è istata iscritta nel registro comunitario delle denominazioni tutelate ex reg. CE 510/06 (poi Reg. CE 1151/12).
In base al disciplinare la zona di produzione è circoscritta alla provincia di Parma e non sono previste limitazioni di zona all'affettatura, fermi restando i controlli su tale operazione.
Si tratta dell'esito di una lunga vicenda che ha visto una fortissima contrapposizione tra gli operatori e che aveva portato nel 2006 all'annullamento del DM 03.06.2004 (che riconosceva la tutela provvisoria) da parte del TAR Lazio, la cui sentenza era stata successivamente sconfessata dal Consiglio di Stato nel 2009.
A seguito della decisione del Consiglio di Stato le imprese che, prima della registrazione, avevano legittimamente utilizzato la denominazione "Salame tipo Felino" negli anni antecedenti la richiesta di registrazione, hanno ottenuto diverse proroghe del periodo di adattamento; l'ultima con DM 29.11.2011, con cui il Ministero ha prorogato fino al 24 dicembre 2012, la possibilità di continuare a utilizzare la denominazione "Salame tipo Felino" per le aziende situate fuori dalla provincia di Parma.

Conclusasi la vicenda nazionale, la procedura comunitaria proseguiva non senza contestazioni.
Come risulta infatti dai considerando del regolamento di riconoscimento, il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania hanno notificato alla Commissione delle dichiarazioni di opposizione motivate che hanno aperto le consultazioni sul caso.
Il Belgio e i Paesi Bassi avevano chiesto la modifica della descrizione qualitativa della materia prima attraverso l'introduzione di un riferimento alla classificazione citata nella tabella di definizione delle carcasse riportata nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, l'abolizione della limitazione geografica per le operazioni di taglio e confezionamento, nonché altre variazioni testuali minori.
Su tali aspetti è stato raggiunto un accordo con l'Italia.
L'opposizione della Germania riguardava invece:

- il mancato rispetto dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione relativo all'origine delle materie prime;
- la mancata soddisfazione della condizione secondo la quale "una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica" non è soddisfatta;
- la genericità della denominazione.

Secondo la Commissione poiché l'Italia aveva basato la propria domanda di registrazione come indicazione geografica sulla reputazione acquisita dal "Salame Felino" e che l'opponente (Germania) non aveva contestato la suddetta reputazione, si sono ritenute rispettate le condizioni sta-

bilite dall'articolo 2 del regolamento CE n. 510/2006 per la registrazione.
Infine il Belgio ha invocato l'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 secondo cui sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione "[…che] dimostrano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe […] l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2". Sotto tale profilo, poiché la dichiarazione di opposizione del Belgio ha addotto prove sull'esistenza di due società dedite alla produzione e commercializzazione di un salame di tipo Felino da cinque anni precedenti la registrazione, la Commissione ha riconosciuto un periodo transitorio di 5 anni a favore di tale aziende per continuare ad utilizzare la denominazione.
Per quanto concerne la situazione italiana va rilevato che molte aziende, che hanno utilizzato la denominazione "Salame Felino" da oltre 25 anni, hanno presentato la richiesta di poter continuare ad utilizzare la stessa nonostante la registrazione comunitaria invocando l'art. 14 comma 2 reg. CE 510/06, che fa salvi i diritti di marchio anche di fatto usato in buona fede prima della registrazione a livello comunitario.
Sul punto sia il Ministero dello Sviluppo economico che il Ministero delle Politiche Agricole si erano espressi favorevolmente rispetto alle aziende che avevano presentato idoneo dossier. Ora alla luce del regolamento si potrà avere un quadro definitivo della situazione.
Alla vicenda legislativa appena conclusasi si è affiancato nel corso di questi anni anche un contenzioso giudiziario che ha visto contrapporsi l'Associazione per la Tutela del Salame Felino ad un'azienda che fabbricava al di fuori della provincia di Parma un prodotto denominandolo Salame Felino o tipo Felino.
Poiché all'epoca la denominazione non era ancora tutelata a livello comunitario, la controversia verteva sull'applicazione degli artt. 29 e 30 del D.lgs. 196/98 (oggi artt. 29 e 30 del D.lgs. 30/2005 recante Codice di Proprietà Industriale).
Tali disposizioni tutelano le "*indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località,* ***quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione***".
Non essendo previsto alcun riconoscimento pubblico la tutela è accordata (a fronte dell'iniziativa giudiziale di chi vanta un uso esclusivo della denominazione) sulla base del solo nesso tra le qualità del prodotto ed il territorio.
In tale contesto normativo, la tesi sempre sostenuta in giudizio dall'Associazione per la tutela del Salame Felino, è che l'indicazione "Salame Felino" fosse una denominazione tutelata in relazione al rapporto con il territorio della provincia di Parma e che tale legame attribuisse un diritto di uso ai soli produttori situati nella relativa zona nel rispetto del disciplinare approvato.
La vertenza, che sia in primo che secondo grado, ha visto riconosciuto il diritto all'u-

so esclusivo della denominazione in capo ai produttori della provincia di Parma, è approvata in Cassazione.

Quando i giochi apparivano chiusi tuttavia si è aperto un nuovo fronte in quanto con ordinanza n. 1236 del 18 gennaio 2013 la prima sezione della Suprema Corte ha sospeso il giudizio rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia, ravvisando un potenziale contrasto tra normativa nazionale e comunitaria. In particolare è stato chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se un Associazione di produttori può vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all'interno dell'area comunitaria, una denominazione di origine geografica senza che tale denominazione abbia ricevuto un riconoscimento a livello nazionale e quale sia il regime da applicare nel mercato comunitario ed altresì in quello di uno Stato membro, ad una denominazione geografica priva della registrazione di cui si tratta.

La soluzione del quesito da parte dei giudici comunitari non inficerà la IGP oggi riconosciuta (in quanto avrà incidenza essenzialmente nella controversia giudiziale in atto), tuttavia essa potrà finalmente dirimere un problema interpretativo molto spinoso che interessa trasversalmente tutte le denominazioni evocative di un luogo geografico ancora non riconosciute ma per le quali vengono spesso invocati diritti di uso esclusivo da parte degli operatoti della zona.

Fino ad oggi la Corte di Giustizia, nonostante si sia più volte trovata ad esaminare le indicazioni geografiche, non ha mai avuto modo di rispondere a quesiti così espliciti sul rapporto tra questi due sistemi normativi. Si aspetta quindi con grande interesse quanto verrà statuito a livello comunitario.

C. La Corte
Studio Avvocato Gaetano Forte

Normativa italiana

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della Salute

DECRETO 4 febbraio 2013
Condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus, in attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218 *(G.U. n. 89 del 16/04/2013)*.

DECRETO 4 febbraio 2013
Condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218 *(G.U. n. 89 del 16/04/2013)*.

DECRETO 4 febbraio 2013
Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 *(G.U. n. 86 del 12/04/2013)*.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 11 aprile 2013
Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06 *(G.U. n. 97 del 26/04/2013)*.

DECRETO 10 aprile 2013
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Abbacchio Romano» registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009 *(G.U. n. 96 del 24/04/2013)*.

DECRETO 22 marzo 2013
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Speck Alto Adige - Südtiroler Speck Consortium *(G.U. n. 88 del 15/04/2013)*.

DECRETO 28 marzo 2013
Differimento del termine contenuto nel decreto 27 dicembre 2012 relativo alle disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici *(G.U. n. 77 del 02/04/2013)*.

DECRETO 11 marzo 2013
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto di Modena *(G.U. n. 72 del 26/03/2013)*.

DECRETO 11 marzo 2013
Iscrizione della denominazione «Salame Felino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette *(G.U. n. 69 del 22/03/2013)*.

DECRETO 14 febbraio 2013
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina», registrata in ambito Unione europea *(G.U. n. 54 del 05/03/2013)*.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «VOLAILLE DE BRESSE»/ «POULET DE BRESSE»/ «POULARDE DE BRESSE»/ «CHAPON DE BRESSE» *(G.U. n. 95 del 23/04/2013)*.

Registrazione della denominazione «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse - Coppa di Corsica» *(G.U. n. 75 del 29/03/2013)*.

Domanda di registrazione della denominazione «LONZO DE CORSE»/ «LONZO DE CORSE - LONZU» *(G.U. n. 72 del 26/03/2013)*.

Domanda di registrazione della denominazione «JAMBON SEC DE CORSE»/& laq uo; JAMBON SEC DE CORSE - PRISUTTU» *(G.U. n. 72 del 26/03/2013)*.